

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 7 maggio 2019 - n. XI/510

Ordine del giorno concernente la revisione normativa delle leggi in materia di gestione e tutela dei parchi e delle aree protette

Presidenza del Vice Presidente BORGHETTI

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto i progetti di legge abbinati nn. 68 e 57 concernenti «Modifiche agli articoli 2, 3, 5, 10, 15 e 16 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio);»;

a norma degli articoli 85 e 93 del Regolamento generale, con votazione nominale, per parti separate che danno il seguente risultato:

Votazione delle premesse e del dispositivo, tranne il punto 2)	votanti: 59	favorevoli: 50	contrari: 0	astenuiti: 9
Votazione del punto 2)	votanti: 60	favorevoli: 38	contrari: 1	astenuiti: 21

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 394 concernente la revisione normativa delle leggi in materia di gestione e tutela dei parchi e delle aree protette, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

la gestione e la tutela dei parchi e delle aree regionali protette riveste un carattere di importanza primaria per la Regione, in quanto attiene a un patrimonio naturale da preservare, valorizzare affinché possa essere preservato sia per quanto riguarda gli aspetti ambientali, sia per quelli paesaggistici;

considerato che

con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea «Natura 2000»: un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie animali e vegetali, di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva) la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo;

evidenziato che

nel corso delle ultime legislature sono stati effettuati diversi interventi normativi, a partire dalla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) fino alla legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio) allo scopo di favorire, «con il coinvolgimento degli enti gestori dei parchi e degli enti gestori delle riserve naturali, dei monumenti naturali, dei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) e dei siti di Rete Natura 2000, la riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio della Lombardia, mantenendone inalterato il regime attuale di tutela, con la finalità di:

- favorire la realizzazione di un sistema integrato delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio, attraverso l'aggregazione dei soggetti gestori e l'integrazione dei diversi strumenti di pianificazione e gestione, così da semplificare il rapporto con i residenti e gli operatori e incrementare le capacità e le potenzialità dei servizi;
- consolidare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e dei valori paesaggistici del territorio, mantenendo, nell'ambito delle competenze della Regione, gli standard di tutela ambientale stabiliti dalla normativa statale in materia di aree protette;
- incrementare i modelli di sviluppo sostenibile delle attività antropiche, anche tramite la condivisione degli obiettivi di tutela delle aree naturali, la conservazione della biodiversità e l'individuazione di compensazioni ambientali, e riconoscere la rilevanza dei servizi ecosistemici;
- promuovere il completamento della rete ecologica e della rete verde regionale, di cui all'articolo 3 ter della l.r. 86/1983;

- potenziare l'efficacia della governance per la salvaguardia del paesaggio e della biodiversità attraverso l'individuazione degli ambiti territoriali eco sistemici»;

presso atto che

si ravvisa la necessità di procedere a una revisione organica delle leggi in materia al fine di fornire un quadro attuale, chiaro e coordinato in grado di fornire un quadro normativo di riferimento inequivocabile e atto a garantire una governance che possa perseguire gli obiettivi regionali prefissati;

invita la Giunta regionale

a provvedere:

- alla costituzione di un gruppo di lavoro che intraprenda un percorso di revisione organica della legge quadro sulle aree protette, anche disciplinando specificatamente le incompatibilità all'interno dell'organizzazione;
- a idoneo stanziamento di risorse aggiuntive, incentivante i percorsi di fusione e aggregamento gestionale, deputate al mantenimento dell'efficienza nella gestione del sistema parchi lombardo.».

Il vice presidente Carlo Borghetti

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario

dell'assemblea consiliare
Silvana Magnabosco

D.c.r. 7 maggio 2019 - n. XI/512

Modifica del piano cave della provincia di Varese relativa all'ATEc2 nei comuni di Travedona Monate e Ternate - ottemperanza alla sentenza TAR n. 5015/2009 passata in giudicato

Presidenza del Presidente FERMI

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visti:

- l'articolo 9, comma 2 bis, della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), che dispone che le modifiche dei piani cave, dovute in ottemperanza di sentenza passata in giudicato, siano disposte con deliberazione della Giunta regionale;
- le deliberazioni della Giunta regionale 10 febbraio 2010, n. 11347 (Revisione dei Criteri e direttive per la formazione dei piani cave provinciali di cui al primo comma dell'art. 2 e al primo comma dell'art. 5 della l.r. 14/1998) e 22 dicembre 2011, n. 2752 (Revisione della normativa tecnica di riferimento per la formazione dei piani provinciali delle cave, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 e del secondo comma, lettera g), dell'art. 6 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14);
- la Parte Seconda, Titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che detta disposizioni in merito alla Valutazione Ambientale Strategica;
- l'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il Governo del Territorio), che introduce la valutazione ambientale dei piani (VAS) dando attuazione alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente);
- la deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 351 (Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12));
- la deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2010, n. 761 (Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle deliberazioni della Giunta regionale 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971);
- l'articolo 25 bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), che introduce la disciplina relativa alla Rete Natura 2000 in Regione Lombardia in attuazione della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visti altresì:

Serie Ordinaria n. 21 - Martedì 21 maggio 2019

- l'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione Europea (TUE) e gli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, con particolare riferimento agli articoli 8 (Iter decisionale) e 9 (Informazioni circa la decisione) della Direttiva medesima;
- la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, che abroga la Direttiva 90/313/CEE del Consiglio;
- la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;

Richiamate

- la deliberazione del Consiglio regionale 30 settembre 2008, n. 698 (Nuovo piano cave della provincia di Varese - l.r. 14/1998);
- la deliberazione del Consiglio regionale 21 giugno 2016, n. 1093 (Proposta di aggiornamento del piano cave provinciale di Varese - art. 9 della l.r. n. 14/98 - PRS Ter 09.02.246);

Considerato che nel Piano cave in argomento è compreso l'Ambito Territoriale Estrattivo ATEc2, localizzato nei comuni di Travedona Monate e Ternate, e che nella scheda tecnica relativa a tale ATE sono riportate prescrizioni e modalità per l'esercizio dell'attività estrattiva;

Vista la sentenza del TAR della Lombardia - Sezione di Milano n. 5015/2009, dell'11 novembre 2009, con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla ditta Holcim Italia S.p.A., che dispone l'annullamento della sopra citata deliberazione del Consiglio regionale n. 698 del 30 settembre 2008, limitatamente alla parte in cui ha disatteso le richieste avanzate dalla ditta in fase di approvazione del Piano del 2008, senza le dovute motivazioni e senza garanzie di partecipazione al procedimento;

Vista la nota pervenuta in data 21 giugno 2016, prot. Reg. n. 31894, con la quale la ditta Holcim Italia s.p.a. ha chiesto di ottemperare alla sentenza TAR n. 5015/2009;

Visti:

- la deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2016, n. 5948 (Richiesta di ottemperanza alla sentenza passata in giudicato TAR n. 5015/2009 avanzata, ai sensi dell'art. 9, comma 2bis, della l.r. 14/98, dalla ditta Holcim Italia s.p.a. inerente l'ATEc02 del piano cave di Varese, ubicato nei comuni di Travedona Monate e Ternate - Avvio del procedimento di modifica del piano e relativa procedura di VAS - PR.S. ter.09.02.246);
- la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2017, n. 6205 (Modifica della D.G.R. 5 dicembre 2016, n. 5948, avente ad oggetto: «Richiesta di ottemperanza alla sentenza passata in giudicato TAR n. 5015/2009 avanzata, ai sensi dell'art. 9, comma 2bis, della l.r. 14/98, dalla ditta Holcim Italia s.p.a. inerente l'ATEc02 del piano cave di Varese, ubicato nei comuni di Travedona Monate e Ternate - Avvio del procedimento di modifica del piano e relativa procedura di VAS» - PR.S. ter.09.02.246);
- il decreto del dirigente della Struttura Pianificazione in materia di cave e rifiuti della Direzione generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia n. 1700 del 20 febbraio 2017, avente ad oggetto «Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli Enti territorialmente interessati chiamati a partecipare alla Conferenza di Valutazione Ambientale (VAS) inerente l'ottemperanza alla sentenza TAR n. 5015/2009, passata in giudicato, relativa all'ATEc2 del Piano cave di Varese, ubicato nei comuni di Travedona Monate e Ternate, e dei settori del pubblico interessati all'iter decisionale»;

Dato atto che nell'Allegato 1h) alla deliberazione della Giunta regionale n. 761/2010 sopra citata è stato individuato il modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) dei Piani Cave provinciali;

Constatato che il suddetto modello metodologico non prevede il caso di modifica dei Piani cave in ottemperanza a sentenza passata in giudicato, di cui all'art. 9, comma 2bis, della l.r. 14/98, e che pertanto con l'allegato a) alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 5948/2016, come modificata dalla delibe-

razione della Giunta regionale n. 6205/2017, è stato individuato un modello metodologico procedurale e organizzativo della VAS relativa a modifiche del Piano cave della Provincia di Varese in ottemperanza a sentenze passate in giudicato;

Dato atto che nell'allegato a) alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 5948/2016 modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 6205/2017 sono stati individuati:

- l'autorità procedente, coincidente con il proponente, nella Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile, U.O. Tutela Ambientale, Struttura Pianificazione in materia di cave e rifiuti di Regione Lombardia;
- l'autorità competente per la VAS, individuata nella Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, U.O. Strumenti per il Governo del Territorio, Struttura Fondamenti, Strategie per il governo del territorio e VAS di Regione Lombardia;

Rammentato che, a seguito del nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale conseguente all'avvio della XI legislatura, l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS individuate dal sopra citato allegato a) alla deliberazione della Giunta regionale n. 5948/2016 modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 6205/2017 sono ora rispettivamente denominate:

- Direzione Generale Ambiente e Clima, U.O. Sviluppo sostenibile e Tutela risorse dell'ambiente;
- Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, U.O. Urbanistica e Assetto del territorio, Struttura Giuridico per il territorio e VAS;

Visti la proposta di modifica di Piano cave, il relativo Rapporto ambientale e lo Studio d'incidenza sugli effetti della modifica di Piano sugli elementi della Rete Natura 2000, che gli uffici regionali hanno provveduto, in data 29 novembre 2017, a pubblicare per sessanta giorni sul sito web SIVAS, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati di cui al citato decreto dirigenziale n. 1700/2017, al fine di consentire la formulazione di contributi, pareri e osservazioni sulla documentazione stessa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2019, n. 1366, con la quale viene sottoposta al Consiglio regionale, per le determinazioni di cui all'art. 8 della l.r. n. 14/1998, la proposta di modifica del piano cave della Provincia di Varese relativa all'ATEc2 nei comuni di Travedona Monate e Ternate in ottemperanza alla sentenza TAR n. 5015/2009 passata in giudicato;

Considerato che la deliberazione n. 1366/2019 dà conto che, nell'ambito dell'iter istruttorio presso la Giunta regionale sono stati esaminati:

- il Rapporto Ambientale sulla modifica di Piano;
- lo Studio d'Incidenza e la proposta di modifiche relativa al Piano stesso;
- i pareri, i contributi e le osservazioni formulati sulla proposta di modifica del Piano durante la fase di consultazione e richiamati nella Relazione Tecnica allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante;

Considerato altresì che nella deliberazione n. 1366/2019 si prende atto:

- del decreto dirigenziale n. 4180 del 23 marzo 2018 con il quale l'Autorità competente per la VIC ha espresso, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 357/1997, valutazione di incidenza positiva riguardo alla proposta di modifica del Piano provinciale della provincia di Varese, condizionato all'attuazione della proposta denominata «Scenario 1» e al rispetto delle prescrizioni ivi contenute e qui integralmente confermate e nel cui dispositivo è indicato che eventuali ulteriori modifiche al Piano dovranno essere sottoposte a valutazione d'incidenza;
- del parere n. XI/1 del 16 maggio 2018, espresso dal Comitato Tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cava, di cui all'art. 34 della l.r. n. 14/98, favorevole alla proposta di modifica del Piano per la realizzazione dello «Scenario 1», come risultante dall'istruttoria relativa alla valutazione d'incidenza della modifica stessa, in quanto preferibile e rispettoso dei contenuti della sentenza TAR 5015/2009;
- del parere motivato espresso, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 12/2005, dal dirigente della Struttura Giuridico per il territorio e VAS con decreto n. 18833 del 14 dicembre 2018, favorevole all'attuazione dello «Scenario 1», indicato come preferibile nel decreto dirigenziale n. 4180/2018, condizionatamente al rispetto di condizioni e indicazioni qui integralmente confermate;

- che la proposta di modifica del Piano cave della Provincia di Varese è rispondente ai criteri dettati dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 11347/2010;
- che, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 14/98, sono confermati i termini di durata e validità del Piano cave della provincia di Varese approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 698/2008 e aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1093/2016;
- dei contenuti della sentenza del TAR n. 2125/2017, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6578/2018, che stabiliscono che le modifiche di Piano cave apportate, ai sensi dell'art. 9, comma 2bis, della l.r. 14/1998, in ottemperanza a sentenze passate in giudicato, debbano essere approvate dal Consiglio regionale, qualora tali modifiche comportino l'esercizio di potere discrezionale;
- che la proposta di modifica del piano cave della Provincia di Varese relativa all'ATEc2 nei comuni di Travedona Monate e Ternate in ottemperanza alla sentenza TAR n. 5015/2009 passata in giudicato comporta l'esercizio di un potere discrezionale da parte del Consiglio regionale;

Preso atto altresì che la suddetta deliberazione n. 1366/2019 è costituita dai seguenti allegati, come parte integrante della stessa:

- la proposta di modifica del Piano cave della Provincia di Varese relativa all'ATEc2, elaborata in ottemperanza a sentenza passata in giudicato TAR n. 5015/2009, che costituisce l'allegato 1, formato da:
 - Relazione Tecnica;
 - Scheda e Cartografia dell'ATEc2;
 - Rapporto Ambientale;
 - Studio d'Incidenza;
 - Sintesi non tecnica;
- il decreto n. 4180 del 23 marzo 2018, relativo alla Valutazione di Incidenza (VIC), che costituisce l'allegato 2;
- il decreto n. 18833 del 14 dicembre 2018 e relativo allegato, concernente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che costituisce l'allegato 3;
- il parere n. X/1 del 16 maggio 2018 del Comitato Tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cava, che costituisce l'allegato 4;
- la Dichiarazione di Sintesi, predisposta ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Direttiva 42/2001/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica, che costituisce l'allegato 5;

Sentita la relazione della VI commissione consiliare «Ambiente e protezione civile»;

con votazione nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 56
Non partecipano alla votazione:	n. 1
Consiglieri votanti:	n. 55
Voti favorevoli:	n. 34
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. 21

DELIBERA

1. di approvare la proposta di modifica del Piano cave della Provincia di Varese relativa all'ATEc2, elaborata in ottemperanza alla sentenza TAR Lombardia n. 5015/2009 passata in giudicato, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, formato da:

- Relazione Tecnica; (*omissis*)
- Scheda e Cartografia dell'ATEc2;
- Rapporto Ambientale; (*omissis*)
- Studio d'Incidenza; (*omissis*)
- Sintesi non tecnica; (*omissis*)

2. di allegare, altresì, alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale:

- Allegato 2: decreto n. 4180 del 23 marzo 2018, relativo alla Valutazione di Incidenza (VIC); (*omissis*)
- Allegato 3: decreto n. 18833 del 14 dicembre 2018 e relativo allegato, concernente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS); (*omissis*)

- Allegato 4: parere n. X/1 del 16 maggio 2018 del Comitato Tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cava; (*omissis*)
- Allegato 5: Dichiarazione di Sintesi, predisposta ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Direttiva 42/2001/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica; (*omissis*)

3. di dare mandato alla Giunta regionale per il coordinamento degli elaborati di piano, necessario ai fini della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione;

4. di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Varese.

Il presidente Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario
dell'assemblea consiliare
Silvana Magnabosco

— • —



Regione Lombardia

Ambiente e Clima

Unità Organizzativa Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente

**Proposta di modifica del Piano cave della
Provincia di Varese relativa all'ATEc2 nei Comuni
di Travedona Monate e Ternate -
Ottemperanza alla sentenza TAR n. 5015/2009
passata in giudicato**

Legge regionale 08 agosto 1998, n. 14 – Art. 9, comma 2bis

Scheda e Cartografia dell'ATEc2

Comitato tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cava

Parere n. XI/1 del 27 novembre 2018

Sentenza TAR n. 5015 del 27 ottobre 2009



PIANO CAVE PROVINCIALE DI VARESE
ATEc2

DATI GENERALI

Settore merceologico:	Rocce per uso industriale
Cave:	C12 – Holcim Italia
Comune:	Travedona Monate – Ternate
Località:	Faraona
Sezione CTR:	A4b5 Ispra; A4c5 Lago di Varese

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento: no	
Ambito Preesistente: sì	Sigla: ATEc2
Area complessiva dell'ambito (mq)	575.000
Aree estrattive (mq)	224.000
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	345 (338 nord; 360 sud)
Vincoli	Beni Ambientali (D. Lgs. 42/04); boschi (D. Lgs. 42/04); corso d'acqua (D. Lgs. 42/04); nelle vicinanze ZPS Lago di Varese, SIC/ZPS Palude Brabbia e SIC Lago di Comabbio (l.r. 14106/03); autorizzazione al taglio boschi e cambio uso del suolo (l.r. 31/2008); zone di rispetto dei pozzi ad uso potabile (D. Lgs. 152/06).
Concessioni minerarie	A sud della cava Faraona era attiva fino ai primi mesi del 2014 la Miniera Santa Marta della Holcim.
Contesto	Ricompreso in elemento primario e varco della RER A confine nord SP36 A est nelle vicinanze di SP18 e SP33. A nord limitrofo al Torrente Acquanegra.
Formazione geologica coltivata	Calcare Nummulitico (Formazione di Travedona)

PREVISIONI DI PIANO**Riserve e produzioni**

Volumi disponibili nell'Ambito stimati (mc) 1/2009	3.989.000
Produzione prevista nel ventennio (mc)	3.989.000
Riserve residue (mc)	0

Modalità di coltivazione

Parametri geometrici	<p>Durante la coltivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alzata massima: 15 m; • pedata minima: verifica da progetto; • inclinazione massima: verifica da progetto <p>A fine coltivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alzata massima: 15 m; • pedata minima: H/2 e comunque > 4 m; • inclinazione massima: verifica da progetto
----------------------	--



Quota massima di scavo (m s.l.m.)	360
Quota minima di scavo (m s.l.m.)	275
Mitigazioni previste	L'area di rispetto posta a sud dell'ATE è da considerarsi vincolante, la fascia boscata localizzata tra la miniera S. Marta e il limite dell'area estrattiva, dovrà essere conservata e/o migliorata al fine di garantire la continuità della rete ecologica anche durante l'esercizio della cava. Nel caso nei cumuli di terreno accantonato siano presenti nidi di Gruccione, Martin pescatore o Topino si dovranno sospendere eventuali movimentazioni del materiale in attesa che termini il periodo di nidificazione e allevamento della prole. Verificare se il lago di Monate, nei pressi dello stabilimento Holcim, rappresenti un limite di deflusso delle acque sotterranee o viceversa un limite di alimentazione al fine di valutare l'impatto del prelievo dei 3 pozzi a servizio dell'impianto produttivo sul bacino idrogeologico del Lago di Monate. Valutare di conseguenza l'eventuale impiego delle acque meteoriche raccolte nell'invaso creatosi sul fondo della Cava Faraona (ATEc2), all'interno dei cicli di lavorazione dello stabilimento Holcim di Comabbio riducendo così il prelievo dai suddetti pozzi.
Altre prescrizioni per la coltivazione	-
Note	-

Modalità di recupero finale

Destinazione finale	Naturalistica
Recupero scarpate	Semina e impianti arborei - arbustivi
Recupero fondo cava	Semina e impianti arborei - arbustivi
Recupero in fase di escavazione	Il recupero, che assume un carattere prioritario nella porzione nord dell'ATE, deve garantire la continuità spaziale della rete ecologica (collegamento tra i laghi di Varese, Biandronno e Monate) al procedere della coltivazione sul lato sud, anche coordinandosi con le opere di recupero della vicina miniera Santa Marta.
Altre prescrizioni per il recupero finale	Qualora tecnicamente fattibile anche in termini di sicurezza degli scavi, si ritiene opportuno contestualizzare il recupero attraverso una modellazione morfologica sufficientemente diversificata con versanti irregolari sia planimetricamente che in termini di pendenze. In alcuni tratti sarebbe opportuno raccordare il fondo scavo ed il piano campagna del fronte orientale con riporti a bassa inclinazione.

Modifiche proposte in ottemperanza alla Sentenza TAR n. 5015/2009

Caratteristiche dell'Ambito

"Area complessiva dell'ambito (mq)": modifica della dimensione in "645.261".

"Aree estrattive (mq)": modifica della dimensione in "352.944".

Previsioni di Piano - Riserve e produzioni

"Volumi disponibili nell'Ambito stimati (mc) 1/2009": modifica del volume in "8.990.000"

"Produzione prevista nel ventennio (mc)": modifica del volume in "6.780.000".


Riserve residue (mc): modifica del volume in: "2.210.000".

Previsioni di Piano - Modalità di coltivazione

"Quota massima di scavo (m s.l.m.)": modifica in "375".

"Mitigazioni previste": il primo periodo è stralciato.

"Altre prescrizioni per la coltivazione": Sarà possibile, in fase di approvazione del progetto di gestione produttiva e di autorizzazione del progetto di coltivazione, discostarsi dal perimetro dell'area estrattiva dell'ATE, in modo non significativo e per documentate esigenze tecniche, come previsto dal Decreto n. 4180 del 23 marzo 2018. L'avanzamento della coltivazione all'interno dell'ATE dovrà procedere in raccordo con gli interventi di rinaturalizzazione in atto nell'adiacente miniera S. Marta", al fine di limitare la presenza di superfici "a nu..."



Previsioni di Piano - Modalità di recupero finale

"Altre prescrizioni per il recupero finale": aggiungere "Il progetto di recupero dell'ATE dovrà tenere conto e raccordarsi con quello della miniera S. Marta, mantenendo, quanto più possibile la fascia boscata tra il perimetro della cava e quello della miniera. Il progetto dovrà inoltre prevedere:

1. la realizzazione di un corridoio ecologico nella porzione settentrionale dell'ATE, in sostituzione della parte di corridoio esistente che sarà interessata dall'escavazione;
2. il rimodellamento morfologico e la rinaturalizzazione mediante idrosemina e piantagione arboreo-arbustiva mista con specie autoctone, ricorrendo anche a tecniche di ingegneria naturalistica, per ottenere una riconnessione all'ambiente circostante il più naturale possibile e un recupero più veloce degli ecosistemi compromessi;
3. la ricollocazione di fasce boscate con specie autoctone, nonché l'individuazione di fasce di rispetto per il bene di valore archeologico *Fornace Romana*;
4. attività finalizzate, non solo alla conservazione della vegetazione delle aree di rispetto, ma anche ad un loro miglioramento dal punto di vista ecologico, attraverso idonee attività selvi-colturali.

"Note": in fase di approvazione del progetto di gestione produttiva e di autorizzazione del progetto di coltivazione il Piano di Monitoraggio dovrà essere implementato con altri indicatori di variazione del contesto ambientale, che consentano di valutare le possibili alterazioni climatiche e gli impatti su flora, fauna e paesaggio sul contesto locale dell'ATEc2 e sul Lago di Monate durante l'attuazione del Piano, prima del recupero ambientale finale dell'area. Per la raccolta dei dati, i Rapporti di Monitoraggio dovranno tener conto anche delle informazioni derivanti da altre attività di monitoraggio in atto nel Comune di Travedona Monate

Dovrà altresì essere prevista l'implementazione del PMA relativo agli effetti della attività estrattiva sul Lago di Monate.


L'Area di rispetto "T2", posta a nord dell'Ambito – salvo che per motivate esigenze di coltivazione, finalizzate ad una maggiore sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva – dovrà essere estesa fino a ricomprendere l'Area per impianti e servizi.

Il progetto di gestione dell'ATEc2 dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza.

In sede di definizione del progetto di gestione dell'Ambito nonché di redazione dello Studio di Incidenza dovrà essere rivolta particolare attenzione all'analisi dei dati di monitoraggio di cui alle prescrizioni del decreto VIA n. 1992 del 12 marzo 2012, relativi alla verifica della funzionalità ecologica degli ecosistemi creati ai fini della salvaguardia degli elementi di rete ecologica regionale e provinciale; i dati di monitoraggio relativi alla verifica della funzionalità ecologica degli ecosistemi già creati dovranno essere utilizzati inoltre per l'individuazione di un ulteriore piano di monitoraggio, da effettuarsi durante e successivamente la realizzazione delle nuove fasi di scavo e di riqualificazione ambientale.



ATEc2



Modifica in Ottemperanza Sentenza TAR n. 5015/2009.

SCALA 1:10.000

-  ATE
-  Area estrattiva
-  Area di rispetto
-  Viabilità e aree di servizio

